

LORENZO DE ANGELIS

Patrimoni destinati a specifici affari
di s.p.a.: profili contabili e fiscali

(In “*Diritto e pratica tributaria*”, 2003, p. 439 ss.)

Sintesi: La possibilità, per le s.p.a., di destinare parti del proprio patrimonio allo svolgimento di specifici affari – secondo le previsioni e con i limiti dettati dall’art. 2447-*bis* ss. c.c. – costituisce una fra le innovazioni di maggiore rilievo della riforma della disciplina delle società di capitali. Fra i molti problemi interpretativi che la relativa normativa pone, spicca quello del trattamento fiscale dei redditi o delle perdite derivanti dall’esercizio degli specifici affari a cui tali patrimoni sono destinati. Nell’ambito della Commissione Gallo – incaricata di coordinare la disciplina tributaria con le nuove norme di diritto societario – sono state delineate due tesi: quella tendente a mantenere le risultanze degli specifici affari all’interno della gestione economica della società, la quale rimarrebbe così, sotto il profilo fiscale, l’unico soggetto passivo d’imposta; e quella mirante invece ad attribuire ai patrimoni destinati un’autonoma soggettività giuridica, rilevante anche sul piano tributario. L’A. illustra la posizione favorevole alla prima tesi, attraverso la sintesi dei pareri da lui presentati sull’argomento alla Commissione Gallo e del contenuto della sua audizione dinanzi alla stessa, avvenuta il 3 giugno 2003.

* * *

La sezione del Codice civile riformato dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, relativa ai patrimoni delle società per azioni destinati ad uno specifico affare è alquanto avara di spiegazioni sul modo in cui debba rendersi il conto dell’affare medesimo, sia nel corso del suo svolgimento sia al momento della sua conclusione. Per vero, l’art. 2447-*ter*, al 1° comma, lett. g), espressamente dispone che la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato debba indicare le regole di rendicontazione dell’affare per il cui esercizio tale patrimonio sia stato

isolato dalla restante parte del patrimonio sociale ed al cui espletamento sia stato dedicato in funzione strumentale.

Tuttavia le regole in questione sono troppo tecniche e troppo delicate per essere rimesse – come sembrerebbe dalla lettera della suddetta norma – all'autonomia statutaria. Al contrario, esse dovrebbero essere stabilite dai principi contabili emanati dagli organismi rappresentativi della professione economico-aziendale, se non addirittura determinate dal legislatore, sulla scorta comunque di metodi consolidati nella prassi e comunemente accettati, quanto meno con riferimento a figure affini. Ciò, a maggior ragione, se tali regole valgono a individuare non solo il risultato dell'affare e gli interessi vantati su questo dalla società e dai terzi che eventualmente vi partecipino, ma anche a fungere da base per la determinazione del reddito imponibile suscettibile di emergere dalla gestione economica dell'affare stesso.

* * *

La disciplina dettata in proposito dal decreto delegato di attuazione della riforma del diritto delle società di capitali – oltretutto delle cooperative – consta principalmente di due disposizioni, recate segnatamente dal 1° e dal 2° comma dell'art. 2447-*septies*.

La disposizione del 1° comma – la quale richiede di indicare distintamente i beni ed i rapporti afferenti i patrimoni destinati nello stato patrimoniale della società nel cui ambito questi sono costituiti – si riferisce ai soli patrimoni destinati c.d. “operativi” (nei quali viene cioè segregata una parte del patrimonio sociale dedicata appunto all'esercizio, anche in senso economico-gestionale, dello specifico affare) menzionati alla lett. *a*) dell'art. 2447-*bis*, e non anche a quelli c.d. “finanziari” menzionati alla lett. *b*) dello stesso articolo. La distinzione, così com'è stata operata dalla norma in esame, appare eccessivamente manichea, in quanto anche nei patrimoni offerti, nella sostanza, a garanzia di un finanziatore “forte” si verifica pur sempre la confluenza di beni e diritti della società (beni materiali e immateriali, denaro, crediti e debiti, etc.), giacché diversamente non potrebbe sussistere alcun patrimonio separato. Di conseguenza, sembra che l'obbligo di distinta indicazione nello stato patrimoniale della società debba riguardare tutti i beni ed i rapporti di questa sui quali gravi il vincolo di

destinazione, qualunque sia il modello (operativo o finanziario) al quale possa ricondursi, in concreto, il patrimonio destinato.

Il 2° comma dell'art. 2447-*septies* prevede quindi che gli amministratori della società – e più precisamente l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione nel modello tradizionale di *governance*, il solo consiglio di amministrazione nel modello monistico o il consiglio di gestione in quello dualistico – devono redigere, per ogni patrimonio destinato ad uno specifico affare, un separato “rendiconto” da allegare al bilancio. Sembra debba trattarsi di un rendiconto della gestione economica dell'affare, e segnatamente di un conto economico riferito allo specifico affare al cui compimento il patrimonio parziale della società sia stato destinato. Ciò anche perché gli elementi patrimoniali che vi afferiscono già devono concorrere alla formazione dello stato patrimoniale della società, nel quale – come s'è detto – devono risultare distintamente indicati.

* * *

Prima di focalizzare i profili fiscali suscettibili di discendere dalla normativa in questione, è opportuno precisare le regole di contabilizzazione delle operazioni rientranti nella sfera di esecuzione dello specifico affare.

In primo luogo è necessario aprire, nel piano dei conti della società, i conti ed i sottoconti necessari a recepire le movimentazioni pertinenti allo specifico affare.

Con particolare riguardo agli aspetti economici della gestione, verranno dunque a svilupparsi un conto economico relativo all'affare (o tanti conti economici quanti siano gli affari al cui compimento siano dedicati patrimoni parziali) ed un conto economico relativo alla restante parte dell'attività sociale, diversa da quella concernente lo specifico affare (o, se più d'uno, gli specifici affari). Anche in sede di chiusura dei conti è destinata a permanere questa struttura plurima del conto economico. Ciò significa che voci omogenee di costi ed oneri e di ricavi ed altri proventi potranno essere ripetute in conti e sottoconti recanti identica denominazione, ma

funzionalmente ripartiti in conti economici distinti, aventi rispettivamente ad oggetto lo specifico affare (o gli specifici affari) e la restante parte dell'attività sociale.

Lo schema non è certamente nuovo. Si tratta, per l'esattezza, dell'impostazione contabile comunemente adottata per la tenuta della contabilità c.d. analitica, ed in particolare della contabilità "per commesse". Secondo tale impostazione, alla fine dell'esercizio la società esporrà un unico stato patrimoniale ed un unico conto economico.

Lo stato patrimoniale sarà articolato in maniera tale da rendere separata indicazione – così come prescritto dalla norma del 1° comma dell'art. 2447-*septies* – dei beni e dei rapporti compresi nel patrimonio destinato (o in ciascuno dei patrimoni destinati) e di quelli apprestati invece per lo svolgimento della restante parte dell'attività sociale. Al di là della formulazione letterale della norma, sembrerebbe legittimo che tale distinta indicazione avvenisse nella nota integrativa (nella quale dovranno essere altresì fornite le indicazioni richieste dal 3° comma del citato articolo), poiché la nota integrativa è parte integrante e sostanziale del bilancio e poiché, alla luce del generale insegnamento della dottrina giuridica ed aziendalistica, lo schema dello stato patrimoniale dovrebbe essere rigido, imm modificabile rispetto al dettato dell'art. 2424 c.c., per cui la variazione di tale schema occorrente per indicare distintamente i beni ed i rapporti di cui trattasi potrebbe apparire di dubbia legittimità, comportando una implicita contraddizione con uno dei principi fondanti della riforma della disciplina del bilancio d'esercizio attuata con il d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e soprattutto della IV direttiva comunitaria, che con tale decreto è stata recepita nel nostro ordinamento.

Anche il conto economico del bilancio è destinato a rimanere un documento unico, i saldi delle cui voci verranno a sintetizzare, per somma algebrica, i saldi delle analoghe voci dei conti economici settoriali. Sia consentito, per maggior chiarezza, fare il seguente esempio. Tanto lo specifico affare quanto la restante parte dell'attività sociale possono essere onerati da costi per il personale. Se il costo del personale utilizzato per lo svolgimento dello specifico affare è 5 e il costo del personale utilizzato per la restante parte dell'attività sociale è 10, il conto economico della società esporrà un costo complessivo per il personale di 15. Se poi il lettore del bilancio vorrà sapere quale sia il costo del personale impiegato nell'esecuzione

dello specifico affare, potrà trovare questa informazione esaminando il rendiconto settoriale di pertinenza dell'affare medesimo che – giusta la previsione dell'art. 2447-*septies*, secondo comma, c.c. – deve essere allegato al bilancio d'esercizio della società. Ciò vale, ovviamente, per qualunque altra voce del conto economico, di costo come di ricavo.

L'utile (o la perdita) dell'esercizio risulterà unitariamente determinato nel conto economico complessivo. I conti economici settoriali riferiti agli specifici affari al cui compimento i patrimoni parziali sono destinati – emergenti in via automatica dalla contabilità per effetto della distinta imputazione dei movimenti a questi afferenti che avviene in via immediata fin dal momento della rilevazione contabile delle varie operazioni gestionali – integreranno i “separati rendiconti” degli affari medesimi, e come tali dovranno essere allegati, in guisa di dettagli esplicativi, al bilancio d'esercizio della società.

Esempi espressivi di conti economici redatti per affari tra loro diversi possono rinvenirsi – oltretutto nelle già menzionate società operanti per commesse, quali segnatamente le società esercenti attività nel campo degli appalti di lavori pubblici, ovvero nelle società c.d. multidivisionali, caratterizzate cioè da una pluralità di linee di *business* – anche nei consorzi con attività esterna. Il 2° comma dell'art. 2615 c.c. afferma infatti la responsabilità solidale con il fondo consortile dei consorziati per conto dei quali gli organi del consorzio abbiano agito. Poiché, nelle varie operazioni condotte dal consorzio, questo può agire per conto di consorziati di volta in volta diversi, ne consegue che per determinare l'entità della predetta responsabilità solidale dei diversi gruppi di consorziati destinatari dell'attività del consorzio sia necessario redigere conti economici distinti per le singole operazioni consortili. Nei consorzi in parola dovranno pertanto essere predisposti tanti conti economici settoriali per quante siano le operazioni promosse o coordinate dal consorzio per conto e nell'interesse di determinati consorziati, più uno, relativo ai costi ed ai reintegri dei costi di natura generale inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del consorzio in sé considerato e dunque fruibili, almeno potenzialmente, dalla generalità dei consorziati. Nulla di diverso, in buona sostanza, da ciò che dovrà avvenire contabilmente nelle società per azioni nelle quali siano stati costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno o più specifici affari (purché, ovviamente, ad ogni patrimonio destinato corrisponda uno ed un solo specifico affare).

* * *

I rapporti economici fra la società ed i soggetti interessati all'affare estranei alla compagine sociale avranno a riferimento, con riguardo ad ogni specifico affare, il conto economico della gestione dell'affare stesso risultante dalla contabilità ed allegato al bilancio d'esercizio della società. Invece, sotto il profilo tributario, la società sarà tassata sul reddito complessivo risultante dal proprio conto economico (di sintesi), indipendentemente dal fatto che i singoli conti economici settoriali – che in questo vengono recepiti per effetto della confluenza dei saldi delle loro singole voci nelle omologhe voci del conto economico generale – espongano degli utili o delle perdite. Ovviamente, il risultato emergente dal conto economico generale dovrà poi essere rettificato, ai fini fiscali, con le variazioni incrementative e diminutive prescritte dalle disposizioni del t.u.i.r. in materia di reddito d'impresa. Qualora l'utile (o la perdita) di uno specifico affare non spetti integralmente alla società, ma a questo concorrano anche interessi di terzi, partecipanti all'affare, per la parte di pertinenza dei terzi dovrà essere iscritto un debito nel bilancio della società, affinché questa non abbia a venire tassata anche per redditi altrui. Ci si dovrà comportare, in tal caso, come se si fosse in presenza di un contratto di associazione in partecipazione, ancorché la fattispecie in esame non possa – per tutta una serie di motivi che non è questa la sede per evidenziare – venire qualificata, nella prospettiva del diritto sostanziale, come una sorta di associazione in partecipazione.

E poiché anche le imposte costituiscono oneri della gestione economica, la società dovrà infine, al suo interno, imputare proporzionalmente il proprio onere fiscale, ai fini sia dell'Irpeg che dell'Irap, allo specifico affare (o agli specifici affari) e alla propria residua attività nelle misure in cui i rispettivi risultati gestionali abbiano concorso *pro quota* alla formazione del reddito imponibile originante il suddetto onere. In dipendenza dell'assolvimento dell'onere tributario, a cui la società stessa è tenuta quale (unico) soggetto passivo d'imposta, essa dovrà altresì eseguire, ove del caso, gli opportuni conguagli, anche di carattere patrimoniale. Così, in ipotesi, se i risultati della gestione economica sia degli specifici affari sia della restante parte dell'attività sociale dessero tutti luogo alla formazione di materia imponibile, la società sarebbe tenuta ad imputare l'onere tributario ai diversi conti

economici settoriali, portando a debito dei singoli patrimoni destinati agli specifici affari le quote del suddetto onere tributario di rispettiva pertinenza. Se, per converso, il reddito imponibile della società, e quindi l'onere fiscale complessivo a carico della stessa, risultassero ridotti per effetto della perdita ritratta dalla gestione di uno specifico affare, la società stessa dovrebbe operare a favore di questo un conguaglio compensativo a fronte del relativo risparmio d'imposta. Analogo conguaglio compensativo la società dovrebbe operare anche nel caso in cui venisse a beneficiare di un credito d'imposta ricevuto nell'ambito della gestione di uno specifico affare. Ma queste, come si ripete, sarebbero operazioni di conguaglio meramente interne alla società contribuente – ed unico soggetto passivo d'imposta – non suscettibili di assumere rilevanza nei confronti del fisco.

Analogamente, nessuna rilevanza agli effetti tributari avrebbero le eventuali partite reciproche eventualmente esposte nel rendiconto dello specifico affare e in quello riferito alla restante parte dell'attività sociale, ovvero nei rendiconti di singoli affari, cioè nell'ambito di conti economici settoriali della stessa società. Si pensi, a puro titolo di esempio, all'ipotesi in cui una società indebitata con le banche utilizzi la liquidità disponibile del patrimonio destinato per ridurre le proprie esposizioni debitorie nei confronti di queste. Non si vuole qui entrare nel merito della legittimità o della correttezza di questo uso – probabilmente improprio – da parte degli amministratori della società di un bene di pertinenza del patrimonio destinato (il denaro) per scopi diversi da quello della gestione dello specifico affare alla quale il patrimonio stesso è strumentale: nella pratica, non può certo escludersi che un simile caso possa accadere, per cui appare comunque opportuno che se ne preveda il trattamento contabile. Nella fattispecie, sarebbe come se il patrimonio destinato facesse un prestito al patrimonio residuo della società, creando un rapporto di debito di questo nei propri confronti (e, correlativamente, un rapporto di credito del patrimonio destinato nei confronti della restante parte del patrimonio sociale). Inoltre, il patrimonio sociale residuo dovrebbe riconoscere un interesse a favore del patrimonio destinato allo specifico affare per averne utilizzato – più o meno correttamente – la liquidità disponibile: il che darebbe luogo all'emergenza di un costo per il primo e di un ricavo di pari ammontare per il secondo. Ma queste partite reciproche, a rilevanza meramente interna, nell'unico stato patrimoniale della società non vengono nemmeno ad evidenza; e, pur permanendo nei conti economici settoriali, nel conto economico di sintesi della società sono

destinate ad elidersi, esattamente come sono destinate ad elidersi le partite reciproche – economiche e patrimoniali – esistenti fra le società i cui bilanci d’esercizio concorrono alla formazione di un bilancio consolidato. E, come si elidono sul piano contabile generale, così si elidono pure sul piano fiscale, giacché, come s’è detto, è il risultato economico complessivo della società – emergente dal suo (unico) bilancio d’esercizio – che viene assunto quale base di partenza al fine della determinazione del reddito imponibile o della perdita fiscalmente rilevante.

Non così, ovviamente, nella diversa ipotesi in cui il patrimonio parziale sia destinato a fungere da garanzia specifica a favore di un terzo finanziatore – come nel caso dei c.d. patrimoni destinati “finanziari” – poiché il debito verso il finanziatore dovrebbe necessariamente ricevere allocazione nel passivo dello stato patrimoniale della società, seppure con distinta indicazione rispetto agli altri debiti finanziari; e soprattutto l’onere del finanziamento, rappresentato dagli interessi passivi maturati nei confronti del soggetto esterno alla società, dovrebbe venire iscritto sia nel conto economico settoriale dello specifico affare sia, attraverso questo, nel conto economico complessivo (o di sintesi) della società stessa.

* * *

Per concludere, non ci si può esimere dal segnalare alcune incertezze interpretative che sorgono dall’esame della nuova normativa sui patrimoni destinati a specifici affari, le quali potrebbero incidere anche sui rapporti tributari.

Dispone il 4° comma dell’art. 2447-*septies* che devono risultare in calce allo stato patrimoniale – cioè nei conti d’ordine – gli impegni (forse sarebbe stato più proprio parlare di rischi) suscettibili di incombere alla società ove la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda, a carico della stessa, una responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare. Dovrebbe ritenersi che l’indicazione di tale rischio fra i conti d’ordine – accompagnata dall’illustrazione, nella nota integrativa, dei criteri valutativi del rischio medesimo – debba sempre sussistere, essendo la società obbligata *ope legis* a rispondere illimitatamente, cioè con l’intero suo patrimonio, quanto meno delle

obbligazioni, per quanto connesse allo specifico affare, derivanti da fatto illecito. Analoga responsabilità illimitata, coinvolgente appunto l'intero patrimonio sociale, sussisterebbe altresì nel caso in cui, nella delibera costitutiva, il patrimonio destinato non risultasse sufficientemente individuato e circoscritto o non risultasse sufficientemente precisato lo specifico affare al quale s'intenda destinare il patrimonio medesimo; oppure qualora dal piano economico-finanziario sottostante alla delibera in parola non risultasse la congruità di tale patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare. E' questo, evidentemente, un rischio che non si può in ogni caso escludere *a priori*.

Il rendiconto finale dell'affare (art. 2447-*novies*, 1° comma), da predisporci in caso di conclusione dell'affare medesimo o di impossibilità di concluderlo, è oggetto di autonome relazioni del collegio sindacale della società e della società di revisione, nonché di autonoma pubblicità commerciale, e sembrerebbe altrettanto autonomo rispetto al bilancio d'esercizio della società stessa, tant'è vero che non sembra costituirne parte, neppure quale necessario allegato. Ci si deve chiedere se vi sia una *ratio* di una discrasia così evidente, sotto questo aspetto, fra i rendiconti periodici e il rendiconto finale: e, se pur vi sia, riesce estremamente difficile scorgerla.

Parecchie questioni problematiche riguardano, poi, la norma che consente l'istituzione di patrimoni destinati a specifici affari nel limite del 10% del patrimonio netto della società (limite, questo, davvero incomprensibile e foriero – si ritiene – di una notevole contrazione dei casi in cui, nella pratica, potrà farsi luogo alla costituzione dei suddetti patrimoni destinati). Si tratta del patrimonio netto contabile o di quello effettivo? Se contabile, deve risultare dal bilancio dell'ultimo esercizio o può esser fatto constare da un bilancio straordinario (per tale intendendosi un bilancio di periodo, infrannuale)? Se effettivo, chi lo valuta? E soprattutto, chi lo controlla? Non dovrebbe, in tal caso, prevedersi l'obbligo di predisposizione di una relazione di stima asseverata da un esperto? L'influenza, anche a fini fiscali, di questi interrogativi – ai quali il legislatore peraltro non ha dato risposta, neppure nella relazione accompagnatoria – è fin troppo ovvia, poiché dal tipo di risposta che questi riceveranno, quanto meno ad opera degli interpreti, dipenderà, fra l'altro, la determinazione

del valore iniziale del patrimonio dedicato, ossia del valore da prendere a base per l'accertamento della realizzazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Sull'argomento dei patrimoni destinati a specifici affari nella nuova disciplina delle società per azioni, cfr. in particolare: P. FERRO LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 121 ss.; ID., *I patrimoni "dedicati" e i "gruppi" nella riforma della società per azioni*, in *Riv. not.*, 2002, I, p. 271 ss.; F. DI SABATO, *Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria*, in *Società*, 2002, p. 665 s.; ID., *Brandelli di esperienza (non del tutto negativa) di un aspirante legislatore*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private* a cura di P. Benazzo, S. Patriarca e G. Presti, Milano, 2003, p. 315 ss., spec. p. 317 ss.; M. STELLA RICHTER jr., *I patrimoni "dedicati" nel diritto delle società per azioni: appunti sulle prospettive di riforma*, intervento al convegno sul tema "Un nuovo diritto societario per lo sviluppo delle imprese", Firenze, 2 giugno 2000, ined. (consultato sul sito internet della Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell'impresa); F. FIMMANO', *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Società*, 2002, p. 960 ss.; G.B. PORTALE, *Dal capitale "assicurato" alle "tracking stocks"*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 146 ss., spec. p. 166 ss.; C. RABITTI BEDOGNI, *Patrimoni dedicati*, in *Riv. not.*, 2002, I, p. 1121 ss.; A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 546 ss.; ID., *Primi appunti sul patrimonio separato della società per azioni*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, cit., p. 97 ss.; L.A. BIANCHI, *Prime osservazioni in tema di capitale e patrimonio nelle società di capitali*, *ivi*, p. 79 ss.; L. DE ANGELIS, *Dal capitale "leggero" al capitale "sottile": si abbassa il livello di tutela dei creditori*, in *Società*, 2002, p. 1456 ss., spec. p. 1461 ss.; M. LAMANDINI, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, nel *Parere dei componenti il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale dell'Università Cattolica di Milano*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 1495 ss.; B. INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Società*, 2003, p. 295 ss.